



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Provincia di Milano  
-----

## COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 27/02/2012

CC N. 12

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AGENZIA DI SVILUPPO MILANO METROPOLI S.P.A. : MODIFICHE STATUTARIE

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale D'Arrigo Antonio.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	P.D.	X		17 - Berlino Giuseppe	P.D.L.	X	
2 - Gasparini Alessandro	P.D.		X	18 - Scaffidi Francesco	P.D.L.	X	
3 - Ronchi Andrea	P.D.	X		19 - Cesarano Ciro	P.D.L.		X
4 - Marsiglia Franco	P.D.	X		20 - Di Lauro Angelo	P.D.L.	X	
5 - Catania Andrea	P.D.	X		21 - Malavolta Riccardo	P.D.L.	X	
6 - Sacco Giuseppe	P.D.	X		22 - Visentin Riccardo	P.D.L.	X	
7 - Grazzi Francesco	P.D.	X		23 - Acquati Piergiorgio	P.D.L.	X	
8 - Ruffa Ivano	P.D.	X		24 - Gandini Stefano	P.D.L.	X	
9 - Russomando Damiano	P.D.	X		25 - Gittani Alessandro	LEGA N.	X	
10 - Seggio Giuseppe	P.D.	X		26 - Fumagalli Cristiano	LEGA N.	X	
11 - Martino Raffaele	P.D.	X		27 - Cattaneo Paolo	I.D.V.	X	
12 - Gatto Gerardo	P.D.	X		28 - Lostaglio Francesco	I.D.V.	X	
13 - Muscio Nicola	P.D.	X		29 - Tediosi Aldo	R.C.		X
14 - Bartolomeo Patrizia	P.D.	X		30 - Menegardo Mattia	SIN. e LIBERTA`	X	
15 - Strani Natalia	P.D.	X		31 - Zonca Enrico	CITT. INS.-M.P.A.	X	
16 - Lio Carlo	P.D.L.		X				

Componenti presenti n. 27.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

**N° proposta:** 42021

**Oggetto: MODIFICHE STATUTARIE AGENZIA DI SVILUPPO MILANO METROPOLI S.P.A. IN BREVE MI.MET S.P.A.**

## **Relazione**

Nella seduta del 20/12/2011, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.p.a, ha dichiarato concluso l'iter procedurale di acquisto da parte della Provincia di Milano delle azioni dei Soci Privati della Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.p.a, nella prospettiva di procedere, dopo la trasformazione in Società strumentale, all'alienazione di parte delle quote ad altri Comuni della Provincia.

A completamento dell'iter di trasformazione, nella seduta del 20/01/2011 l'Amministratore Delegato della Società ha dato atto dell'avvenuta predisposizione della bozza di nuovo Statuto societario, al fine di procedere alla opportuna convocazione dell'assemblea, fissata per il 20/02 p.v.

Analizzando, pertanto, nel merito la bozza di Statuto pervenuta si osserva che la Società cambia funzione e natura giuridica, divenendo una Società a capitale interamente pubblico e strumentale alle finalità dei soci pubblici, ex art. 13 Legge 248/2006.

A seguito di ciò deve operare esclusivamente con gli enti costituenti e non può partecipare ad altre Società od Enti. In relazione a tale divieto, risulta che la stessa dovrebbe dismettere la propria partecipazione alla Società Bic La Fucina.

In quanto Società strumentale interamente pubblica è soggetta al controllo analogo.

A tal proposito, nello Statuto non si evidenziano in maniera precisa le forme in cui si debba sostanziare tale controllo. Se infatti da un lato l'art. 20 dispone che i soci pubblici esercitano il controllo analogo mediante l'istituzione di un organismo denominato "coordinamento dei soci pubblici, di fatto la disciplina di dettaglio è rimandata all'adozione di apposito Regolamento attuativo del controllo analogo. Peraltro, anche in relazione agli obblighi posti a carico della Società per previsione di legge ex art. art. 21, punto n. 2 della bozza di Statuto, gli stessi risultano insufficienti o non adeguati, per esempio con riguardo ai tempi necessari per l'espletamento delle verifiche da parte dell'Ente (analisi tecnica, convocazione commissione consiliare, deliberazione di Consiglio Comunale, controllo ad opera del Collegio dei Revisori dell'Ente .....etc ).

Per quel che concerne il Consiglio di Amministrazione (art. 13.1 della bozza di Statuto), il C.D.A deve essere in numero massimo di tre componenti ex art. 1, comma 729 Legge 296/2006 ( Finanziaria 2007), il quale testualmente dispone che: "il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato pari o superiore all'importo che sarà determinato con DPCM, di concerto.....entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"

Il DPCM predetto ha fissato tale importo nella misura di 2.000.000 di euro: il capitale di Milano Metropoli spa, interamente versato ammonta a 1. 867.390 euro, inferiore, quindi al limite previsto per definire il numero dei componenti del CDA in cinque.

Inoltre si ricorda che con atto di Consiglio comunale n 89 del 17 novembre 2009, è stato dato mandato al sindaco "affinché nelle assemblee di tutte le società pubbliche partecipate, direttamente o indirettamente da quest' ente, esprima l' indirizzo del socio comune di Cinisello Balsamo all' adeguamento degli atti fondamentali di dette società alle norme previste dalla legge 206/06 e di indicare nel numero di 3 i componenti del consiglio di amministrazione delle società/enti/ aziende anche se il loro capitale sociale è superiore a 2 milioni di euro."

Anche in riferimento al compenso dei membri del CDA, lo stesso compenso è fissato nei limiti massimi previsti dall'art. 1, comma 725 della normativa sopra richiamata con cui si prevede che "il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore, per il presidente all'80%, e per i componenti del consiglio d'amministrazione al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82, d.lgs. 267/00.

**Il Dirigente del Settore  
risorse finanziarie ed aziende partecipate  
F.to Dott.ssa Roberta Pazzi**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevato che in data 19/12/2011, con l'acquisto delle quote societarie detenute dai soci privati da parte della Provincia di Milano, la società Milano Metropoli S.p.A. è diventata a capitale interamente pubblico.

Evidenziato che a completamento dell'iter di trasformazione, nella seduta del 20/01/2012 l'Amministratore Delegato della Società ha dato atto dell'avvenuta predisposizione della bozza di nuovo Statuto societario, al fine di procedere alla opportuna convocazione dell'assemblea per la sua approvazione, fissata per il 20/02 p.v.

Rilevato che l'ampia e approfondita modificazione dello Statuto si rende necessaria al fine di perseguire l'obiettivo condiviso dai Soci di Milano Metropoli Spa di renderla una società strumentale alle finalità dei soci pubblici, come meglio indicato nelle sedute societarie.

Rilevato, altresì, che la suddetta revisione promossa dalla Provincia di Milano, socio di maggioranza, in accordo con gli altri soci pubblici e il Consiglio di Amministrazione della società, si attiene al rispetto dei seguenti principali criteri e principi:

- il capitale sociale interamente pubblico e strumentale alle finalità dei soci pubblici, il vincolo di operare solo a favore dei soci.
- ridefinizione dell'oggetto sociale, specificando le attività, eliminando ogni riferimento ad interventi diretti a favore delle imprese e introducendo delle competenze in materia di turismo;
- introduzione del controllo analogo sulla società da parte dei soci.

Rilevato pertanto che una parte delle modifiche statutarie si rende necessaria al fine di recepire le norme relative alle società strumentali e agli affidamenti di servizi in house, in particolare le prescrizioni previste dall'art. 13 del DL 4/7/2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4.8.2006 n. 248.

Rilevato che con l'adozione del nuovo statuto, Milano Metropoli S.p.A. viene trasformata in società strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali dei suoi soci pubblici e, non svolgendo un servizio pubblico locale a rilevanza economica, non deve sottostare alla verifica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del DL 138/2011 convertito in legge con modificazioni n. 148/2011;

Attesa la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del T.U. 267/2000.

Visti i rilievi contenuti nel parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000, espressi anche nella relazione allegata alla presente Deliberazione.

Atteso che il presente atto, non comportando alcuna spesa né una minore entrata, non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000, come attestato dal Dirigente del Settore risorse economiche finanziarie e aziende partecipate

Con voti

### **DELIBERA**

1. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto all'approvazione del testo dello Statuto della società denominata "Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.p.A." in forma abbreviata "MiMet S.p.A.", che consta di 24 articoli e che si allega alla presente sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, in sede di assemblea straordinaria, convocata per la data del 20 Febbraio 2012;
2. di dare atto che, con l'adozione del presente statuto, sarà completata la trasformazione della società "Agenzia di sviluppo Milano Metropoli S.p.A." in società strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali dei soci pubblici, ai sensi dell'art. 13 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4.8.2006 n. 248;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore risorse economiche finanziarie e aziende partecipate ad adottare tutti gli atti che si rendessero necessari all'attuazione della presente deliberazione.

**Oggetto: MODIFICHE STATUTARIE AGENZIA DI SVILUPPO MILANO METROPOLI S.P.A. IN BREVE MIMET S.P.A.**

**Il Dirigente esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra:**

**Dal punto di vista tecnico si rileva:**

- Dalla bozza di Statuto pervenuta, si evidenzia che la Società cambia funzione e natura giuridica, divenendo una Società a capitale interamente pubblico e strumentale alle finalità dei soci pubblici, ex art. 13 Legge 248/2006. A seguito di ciò deve operare esclusivamente con gli enti costituenti e non può partecipare ad altre Società od Enti. In relazione a tale divieto, risulta che la stessa dovrebbe dismettere la propria partecipazione alla Società Bic La Fucina.
- In quanto Società strumentale interamente pubblica è soggetta al controllo analogo. A tal proposito, nello Statuto non si evidenziano in maniera precisa le forme in cui si debba sostanziare tale controllo. Se infatti da un lato l'art. 20 dispone che i soci pubblici esercitano il controllo analogo mediante l'istituzione di un organismo denominato "coordinamento dei soci pubblici, di fatto la disciplina di dettaglio è rimandata all'adozione di apposito Regolamento attuativo del controllo analogo. Peraltro, anche in relazione agli obblighi posti a carico della Società per previsione di legge ex art. art. 21, punto n. 2 della bozza di Statuto, gli stessi risultano insufficienti od non adeguati, per esempio con riguardo ai tempi necessari per l'espletamento delle verifiche da parte dell'Ente (analisi tecnica, convocazione commissione consiliare, deliberazione di Consiglio Comunale, controllo ad opera del Collegio dei Revisori dell'Ente .....etc ).
- Per quel che concerne il Consiglio di Amministrazione (art. 13.1 della bozza di Statuto), il C.D.A deve essere in numero massimo di tre componenti ex art.1, comma 729 legge 296/2006 (Finanziaria 2007), il quale testualmente dispone che: "il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all' importo che sarà determinato con DPCM, di concerto.....entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il DPCM predetto ha fissato tale importo nella misura di 2.000.000 di euro: il capitale di Milano Metropoli spa, interamente versato ammonta a 1. 867.390 euro, inferiore, quindi al limite previsto per definire il numero dei componenti del CDA in cinque. Inoltre si ricorda che con atto di Consiglio comunale n 89 del 17 novembre 2009, è stato dato mandato al sindaco "affinché nelle assemblee di tutte le società pubbliche partecipate, direttamente o indirettamente da quest' ente, esprima l' indirizzo del socio comune di Cinisello Balsamo all' adeguamento degli atti fondamentali di dette società alle norme previste dalla legge 206/06 e di indicare nel numero di 3 i componenti del consiglio di amministrazione delle società/enti/ aziende anche se il loro capitale sociale è superiore a 2 milioni di euro."
- Anche in riferimento al compenso dei membri del CDA, lo stesso compenso è fissato nei limiti massimi previsti dall'art. 1, comma 725 della normativa sopra richiamata con cui si prevede che "il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore, per il presidente all'80%, e per i componenti del consiglio d'amministrazione al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82, d.lgs. 267/00"

**Il Dirigente del Settore risorse economiche-finanziarie  
ed Aziende partecipate  
F.to Dott.ssa Roberta Pazzi**

Il presente atto, non comportando alcuna spesa né una minore entrata, non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000.

**Il Dirigente del Settore risorse economiche- finanziarie  
ed Aziende partecipate  
F.to Dott.ssa Roberta Pazzi**

# **STATUTO SOCIALE**

## **Indice**

Articolo 1  
DENOMINAZIONE

Articolo 2  
SEDE

Articolo 3  
DURATA

Articolo 4  
OGGETTO SOCIALE

Articolo 5  
CAPITALE SOCIALE

Articolo 6  
CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Articolo 7  
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8  
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 9  
FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 10  
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 11  
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 12  
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 13  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14  
CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 15  
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16  
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17  
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 18

## RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 19  
COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20  
CONTROLLO ANALOGO

Articolo 21  
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 22  
DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 23  
NORMA DI RINVIO

Articolo 24  
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

### **Articolo 1** DENOMINAZIONE

1.1) È costituita una Società per Azioni denominata AGENZIA DI SVILUPPO MILANO METROPOLI S.p.A., in forma abbreviata “MiMet S.p.A.”.

1.2) La Società è a capitale interamente pubblico e strumentale alle finalità dei soci pubblici. Sulla Società, i soci pubblici esercitano il controllo analogo e l’attività di direzione e coordinamento ai sensi del codice civile e delle normative europee e nazionali vigenti.

1.3) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

### **Articolo 2** SEDE

2.1) La Società ha sede in Milano.

2.2) La Società potrà, su mandato dei soci pubblici con l’osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire ovvero sopprimere, purché in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze.

### **Articolo 3** DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 e potrà essere prorogata dai soci con Assemblea Straordinaria.

### **Articolo 4**

## OGGETTO SOCIALE

4.1) La Società, nell'esercizio delle proprie attività, opera esclusivamente su mandato dei soci pubblici nel rispetto dei limiti fissati dai principi comunitari in tema di tutela della concorrenza nei mercati e dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale, nonché nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia e trasparenza.

4.2) La Società ha per oggetto lo sviluppo sostenibile, la promozione e il marketing territoriale con particolare riferimento all'area metropolitana milanese. A tal fine la Società, nei limiti di quanto stabilito nel comma precedente, elabora e realizza progetti di promozione di reti tra gli attori istituzionali, economici e sociali concernenti:

- a) modelli di sviluppo locale sostenibile anche attraverso la ricerca tecnologica-scientifica e il trasferimento delle innovazioni;
- b) modelli gestionali sovracomunali per migliorare i processi di governo dei servizi alle comunità locali e loro attuazione;
- c) promozione dei processi di cooperazione tra i soggetti istituzionali operanti nella provincia di Milano;
- d) promozione di forme di partenariato e cooperazione tra enti soci e altri soggetti pubblici e privati;
- e) supporto istruttorio e funzioni di segreteria tecnica e organizzativa agli enti soci negli ambiti di intervento della Società;
- f) valorizzazione e promozione dell'area della Provincia di Milano attraverso:
  - coordinamento e armonizzazione di iniziative di promozione economica;
  - promozione e realizzazione di azioni di marketing e di iniziative per la valorizzazione del territorio;
  - organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza, informazione ed assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo e coordinamento dell'offerta creando e gestendo circuiti e sistemi turistici;
  - campagne pubblicitarie e promozionali, organizzazione o partecipazione per conto degli enti soci a fiere, manifestazioni e grandi eventi;
  - studio, coordinamento e promozione di progetti e attività inerenti la logistica e la sicurezza;

La Società opera per accrescere la competitività e l'attrattività dell'area metropolitana nel suo complesso. Promuove, agevola, coordina il processo di industrializzazione e di sostegno per le piccole e medie imprese.

La Società partecipa a progetti o bandi finanziati dal sistema pubblico e dalle fondazioni bancarie.

4.3) La Società può compiere qualunque azione necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare:

- può assumere mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma, con privati, società ed istituti di credito;
- può vendere, locare e affittare le proprie strutture o acquisirne di nuove escludendo comunque attività di carattere unicamente immobiliare. I rapporti aventi ad oggetto la disposizione economica dei beni immobili e mobili che costituiscono l'attivo patrimoniale, non ricadono nelle limitazioni e nei divieti dell'art. 13 L 223/2006, risolvendosi nella mera messa a reddito del patrimonio;
- può compiere tutte le operazioni strumentali rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale anche attraverso la creazione e/o la partecipazione a forme di aggregazione consentite dalle norme vigenti.

Non sono ammesse le attività riservate a banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio e, più in generale, riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario e al Testo Unico sull'Intermediazione finanziaria.

## Articolo 5

### CAPITALE SOCIALE

5.1) Il capitale è determinato in euro 1.867.390,00 (un milione ottocentosessantasettemila trecentonovanta) ed è diviso in numero 7.210 (settemiladuecentodieci) azioni ordinarie di nominali euro 259,00 (duecentocinquantanove) ciascuna.

5.2) I versamenti in denaro fatti dai soci pubblici alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge.

5.3) Il capitale sociale potrà essere aumentato, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, a termini dell'art. 2441 c.c..

5.4) La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della Società.

## Articolo 6

### CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI



6.1) Le azioni sono nominative e trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.

È esclusa la cessione a soggetti privati di quote, anche minoritarie, del capitale sociale.

Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà anche di una sola azione deve essere designato un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è nominato, le comunicazioni della Società eseguite nei confronti di uno dei soci comproprietari sono efficaci verso tutti gli altri.

6.2) La circolazione delle azioni è disciplinata dalla normativa vigente in materia e dal presente Statuto.

6.3) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non legittima i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni all'esercizio del diritto di recesso.

6.4) Nel caso di cessione della proprietà delle azioni, è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. A tal fine il socio che intende cedere la proprietà delle azioni deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli altri soci mediante strumenti che diano evidenza dell'avvenuto ricevimento, contenente le condizioni e i termini per la cessione.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, gli altri soci dovranno comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al socio cedente, sotto pena di decadenza, sempre con strumento che dia evidenza dell'avvenuto ricevimento, se intendono esercitare il diritto di prelazione. Qualora qualche socio non intenda avvalersi di tale diritto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine di trenta giorni, ne darà comunicazione agli altri soci, accertando il relativo ricevimento, i quali, nel termine di dieci giorni dovranno esercitare, proquota, la prelazione su dette azioni, in difetto di che la prelazione si intenderà non esercitata.

## **Articolo 7**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## **Articolo 8**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

8.1) L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

8.2) La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è fatta mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, corredato da adeguata documentazione in merito alle materie da trattare, dovrà pervenire, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, agli azionisti, agli amministratori ed ai sindaci effettivi in carica.

Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori in carica ed ai sindaci effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati, forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica certificata inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci e/o dagli stessi comunicato.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi elencati.

8.3) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo che di controllo partecipa all'assemblea. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

8.4) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno secondo il disposto dell'art. 2364 c.c..

È preclusa la durata ultrannuale dell'esercizio sociale.

8.5) L'Assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative sociali da intraprendere nel secondo semestre dell'anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone appositi report informativi sullo stato di attuazione delle sopraindicate attività, da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione.

8.6) L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

## **Articolo 9**

### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

9.1) Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla data della stessa risultano iscritti nel libro soci.

9.2) Ogni socio avente il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona ai sensi dell'articolo 2372 c.c..

9.3) Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento nell'Assemblea stessa.

9.4) L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può svolgersi, con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.5) La riunione s'intende svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 10**

### **PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

10.1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o, in difetto, da altra persona designata dalla stessa Assemblea.

10.2) Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea e nomina, occorrendo, due scrutatori scelti tra i soci o i sindaci.

## **Articolo 11**

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

11.1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con le presenze e con le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile. Le deliberazioni si prendono a votazione palese.

11.2) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio di Amministrazione o il presidente dell'Assemblea lo reputino opportuno, il verbale è redatto dal notaio.

## **Articolo 12**

### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

Sono riservate al voto dell'Assemblea:

- a) le deliberazioni di cui agli articoli 2364 e 2365 c.c.;
- b) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo quanto previsto dall'art.13.3;
- d) l'approvazione di:
  - piani programma annuali delle attività, degli investimenti e delle iniziative sociali;
  - budget annuale, articolato per unità di business secondo le indicazioni fornite dai soci;
  - relazioni semestrali sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, corredate dal conto economico di periodo;
- e) emissione di obbligazioni;
- f) autorizzazione al CdA a costituire garanzie reali;
- g) gli altri oggetti demandati all'Assemblea dalla legge e dallo Statuto Sociale.

### **Articolo 13**

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

13.1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette membri, fissato dall'Assemblea. Di questi non più di cinque sono indicati dagli enti locali, dei quali la maggioranza è indicata dalla Provincia di Milano.

13.2) I membri del Consiglio durano in carica per il periodo di tre esercizi o per un periodo inferiore eventualmente stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.3) Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente -nel caso non abbia provveduto a nominarlo l'Assemblea- e fino ad un massimo di due vice presidente che, in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del vice presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

13.4) Il Consiglio di Amministrazione può, in tutto o in parte, delegare i propri poteri al Presidente e ai vice presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

In ogni caso, l'organo delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

13.5) Il membro del Consiglio di Amministrazione che, in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi, è tenuto a darne notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In difetto risponde a norma dell'art. 2391 c.c..

### **Articolo 14**

#### **CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

14.1) Se vengono a mancare uno o più amministratori, il CdA deve convocare prontamente l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti nel rispetto dell'art.13.

14.2) Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

14.3) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. In tal caso, il Collegio Sindacale assume la gestione ordinaria della Società sino alla nomina del nuovo Consiglio.

### **Articolo 15**

#### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

15.1) Il Consiglio si riunisce sia presso la sede sociale che altrove su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, tutte le volte che questi lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale.

15.2) La convocazione è fatta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica certificata spedita almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del consiglio ed a ciascun sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopra elencati.

15.3) In caso di assenza del Presidente ne assumerà le funzioni il vice presidente anziano o in sua assenza l'altro vice presidente o il consigliere più anziano di età.

15.4) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e, in difetto di convocazione, la presenza della maggioranza sia degli amministratori che dei sindaci effettivi in carica. Le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente

della Società. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Presidente provvederà ad informare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale assenti delle deliberazioni assunte.

15.5) Le adunanze del Consiglio possono tenersi in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

15.6) Delle deliberazioni si farà constare mediante processo verbale da iscriversi in apposito libro che verrà sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

## **Articolo 16**

### **COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

16.1) Al Consiglio di Amministrazione compete, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione della Società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

16.2) L'organo amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici dell'Assemblea. L'organo amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi affidati all'atto della nomina dei consiglieri.

16.3) Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle suddette direttive, indirizzi ed atti programmatici, provvede all'elaborazione di:

- a) piani programma annuali delle attività, degli investimenti e delle iniziative sociali;
- b) budget annuale, articolato per unità di business secondo le indicazioni fornite dai soci;
- c) relazioni semestrali sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, corredate dal conto economico di periodo.

I suddetti documenti dovranno essere trasmessi ai soci almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea di approvazione.

## **Articolo 17**

### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, sono stabiliti dall'Assemblea nel rispetto dei limiti di legge in materia.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

## **Articolo 18**

### **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

Il Presidente rappresenta legalmente la Società presso i terzi ed in giudizio. Ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ma solo se dovuto per estrema urgenza, il potere di rappresentanza e firma spetta ai vice presidenti, in ordine di anzianità.

Potrà, inoltre, nominare procuratori per determinati atti e categorie di atti.

## **Articolo 19**

### **COLLEGIO SINDACALE**

19.1) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono confermabili; l'Assemblea determina il compenso loro spettante secondo criteri di legge.

Alla Provincia di Milano è riservata, ai sensi dell'Art. 2449 c.c., la designazione del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente. Agli eventuali soci pubblici che non siano Amministrazioni Comunali in quanto essi partecipino alla Società, è riservata, ai sensi dell'Art. 2449 c.c., la nomina di un sindaco effettivo.

19.2) I sindaci nominati a norma del precedente comma 19.1 una volta revocati, osservate le norme di legge, possono essere sostituiti solo rispettivamente dai soci che li hanno nominati e/o designati. Essi hanno i diritti ed i doveri dei

restanti sindaci nominati dall'Assemblea. Al Collegio Sindacale è demandato, ricorrendo i presupposti di legge, il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409 bis terzo comma, c.c..

#### **Articolo 20**

##### **CONTROLLO ANALOGO**

I soci pubblici esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "*Coordinamento dei Soci Pubblici*". Ai fini dell'esercizio del controllo analogo i soci hanno diritto di visionare qualsiasi tipo di documento detenuto dalla Società, di chiedere audizioni al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale per chiarimenti ed approfondimenti.

I soci pubblici, considerati nella loro unità, si riuniscono e determinano, a maggioranza dei presenti, le linee strategiche dell'attività societaria e verificano la conformità dell'attività svolta rispetto alla programmazione deliberata dall'Assemblea.

Qualora i soci siano in numero maggiore di 15, l'attività di controllo analogo è coordinata da un Comitato costituito dai rappresentanti di soci o loro delegati che garantiscono la rappresentanza territoriale.

Le decisioni assunte devono essere comunicate ai partecipanti all'Assemblea.

Ogni decisione di competenza dell'Assemblea deve essere preventivamente sottoposta al vaglio del controllo analogo con le modalità di cui sopra e di quanto stabilito dal regolamento. I criteri di funzionamento del regolamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci da sottoscrivere entro il termine di sessanta giorni.

Il Regolamento attuativo del controllo analogo, approvato dai soci pubblici, regola le modalità di funzionamento del *Coordinamento dei Soci Pubblici* e quelle di nomina e funzionamento dell'eventuale *Comitato di Coordinamento*, definendone inoltre i poteri.

#### **Articolo 21**

##### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

21.1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2) Entro i termini e nelle forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione forma il bilancio dell'esercizio che, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione societaria e accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; il bilancio e le relazioni accompagnatorie previste dalla legge dovranno essere fatte pervenire, a cura degli amministratori, ai soci almeno quindici giorni liberi prima dell'Assemblea stessa.

#### **Articolo 22**

##### **DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

22.1) Non possono essere distribuiti ai soci utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

22.2) Gli utili di bilancio saranno devoluti alla riserva legale, fino a che la stessa avrà raggiunto il quinto del capitale sociale e, per la parte residua, a riserva statutaria in modo che possano essere reinvestiti per la realizzazione di attività di pubblica utilità di cui all'art. 4 del presente Statuto, salvo che l'Assemblea deliberi speciali stanziamenti a favore di ulteriori riserve.

#### **Articolo 23**

##### **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **Articolo 24**

##### **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto dall'Assemblea a fini di pubblica utilità.

In apertura di seduta il Presidente ricorda che la passata seduta si è chiusa con la votazione di un emendamento presentato dal Consigliere Malavolta che si è conclusa oltre i limiti di tempo previsti dal regolamento.

Al termine di una sospensiva per una riunione dei Capigruppo il Presidente, recependo la richiesta del Consigliere Zonca, propone che il Consiglio si esprima sulla modalità di ripresa dei lavori con una nuova votazione dell'emendamento in questione. Si accende una discussione... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), al termine della quale il Presidente pone la sua proposta in votazione e si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21	
Voti favorevoli:	n.16	
Voti contrari:	n. =	
Astenuti:	n. 5	Fumagalli, Gittani, Malavolta, Ruffa, Visentin

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta approvata.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Malavolta nel corso della precedente seduta, che qui si riporta:

#### EMENDAMENTO MALAVOLTA

Aggiungere al dispositivo il seguente punto n. 4: *“Avviare uno studio di approfondimento nelle commissioni competenti affinché si valuti se ancora opportuno ed in quale forma il nostro ente debba ancora partecipare all’Agenzia di Sviluppo di Milano Metropoli ai sensi dell’art. 42 del Dlgs n. 267/2000”*

Il Presidente pone in votazione l'emendamento Malavolta e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23	
Voti favorevoli:	n. 3	
Voti contrari:	n.15	
Astenuti:	n. 5	Fumagalli, Gittani, Marsiglia, Muscio, Ruffa

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente passa all'esame del seguente emendamento, già presentato nel corso della precedente seduta.

#### EMENDAMENTO ZONCA

Aggiungere al dispositivo: *“Di dare mandato al Sindaco, in ottemperanza dell’Ordine del giorno n. 89 del 17 novembre 2009, affinché nell’Assemblea dei soci esprima l’indirizzo del socio Comune di Cinisello Balsamo di indicare nel numero di 3 i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche qualora il capitale sociale divenisse superiore ai 2 milioni di euro e, in ogni caso, stabilire gli emolumenti e i gettoni di presenza dei componenti del C.d.A. in relazione alla situazione finanziaria dell’Azienda e comunque nel rispetto delle leggi vigenti in materia”*

Viene presentato il seguente subemendamento.

#### SUBEMENDAMENTO MALAVOLTA ALL’EMENDAMENTO ZONCA

Cassare da “anche qualora” fino a “in materia”.

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Malavolta all'emendamento Zonca e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21	
Voti favorevoli:	n. 4	
Voti contrari:	n.14	
Astenuti:	n. 3	Fumagalli, Gittani, Marsiglia

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento Zonca e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.20	
Voti favorevoli:	n. 6	
Voti contrari:	n.11	
Astenuti:	n. 3	Sindaco, Lostaglio, Seggio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sulla deliberazione così come emendata.

Il Consigliere Zonca dichiara che, al di là delle irregolarità sul modo di portare avanti la discussione del punto, il suo voto sarà contrario in quanto non vuole assumersi la responsabilità di votare a favore di una delibera molto critica dal punto di vista tecnico, come si evidenzia dai rilievi dei funzionari. I rilievi più importanti sono il fatto che, diventando una società totalmente a capitale pubblico, è soggetta a tutta una normativa di controllo che in realtà nello Statuto viene demandata ad un generico comitato di controllo da deliberarsi successivamente.

Il Sindaco interviene sull'atto fornendo alcuni chiarimenti.

Il Consigliere Berlino dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole in quanto, come detto dal Sindaco, non è in votazione lo Statuto di Milano Metropoli, bensì la delega al Sindaco stesso per rappresentare al meglio il Comune nell'Assemblea dei Soci, anche facendosi portavoce dei rilievi evidenziati dai tecnici.

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.23	
Voti favorevoli:	n.14	
Voti contrari:	n. 3	
Astenuti:	n. 6	Fumagalli, Gittani, Marsiglia, Martino, Muscio, Seggio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.

Il testo approvato è dunque il seguente:



**Oggetto: MODIFICHE STATUTARIE AGENZIA DI SVILUPPO MILANO METROPOLI S.P.A. IN BREVE MLMET S.P.A.**

**Relazione**

Nella seduta del 20/12/2011, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.pa, ha dichiarato concluso l'iter procedurale di acquisto da parte della Provincia di Milano delle azioni dei Soci Privati della Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.pa, nella prospettiva di procedere, dopo la trasformazione in Società strumentale, all'alienazione di parte delle quote ad altri Comuni della Provincia.

A completamento dell'iter di trasformazione, nella seduta del 20/01/2011 l'Amministratore Delegato della Società ha dato atto dell'avvenuta predisposizione della bozza di nuovo Statuto societario, al fine di procedere alla opportuna convocazione dell'assemblea, fissata per il 20/02 p.v.

Analizzando, pertanto, nel merito la bozza di Statuto pervenuta si osserva che la Società cambia funzione e natura giuridica, divenendo una Società a capitale interamente pubblico e strumentale alle finalità dei soci pubblici, ex art. 13 Legge 248/2006.

A seguito di ciò deve operare esclusivamente con gli enti costituenti e non può partecipare ad altre Società od Enti. In relazione a tale divieto, risulta che la stessa dovrebbe dismettere la propria partecipazione alla Società Bic La Fucina.

In quanto Società strumentale interamente pubblica è soggetta al controllo analogo.

A tal proposito, nello Statuto non si evidenziano in maniera precisa le forme in cui si debba sostanziare tale controllo. Se infatti da un lato l'art. 20 dispone che i soci pubblici esercitano il controllo analogo mediante l'istituzione di un organismo denominato "coordinamento dei soci pubblici, di fatto la disciplina di dettaglio è rimandata all'adozione di apposito Regolamento attuativo del controllo analogo. Peraltro, anche in relazione agli obblighi posti a carico della Società per previsione di legge ex art. art. 21, punto n. 2 della bozza di Statuto, gli stessi risultano insufficienti o non adeguati, per esempio con riguardo ai tempi necessari per l'espletamento delle verifiche da parte dell'Ente (analisi tecnica, convocazione commissione consiliare, deliberazione di Consiglio Comunale, controllo ad opera del Collegio dei Revisori dell'Ente .....etc ).

Per quel che concerne il Consiglio di Amministrazione (art. 13.1 della bozza di Statuto), il C.D.A deve essere in numero massimo di tre componenti ex art. 1, comma 729 Legge 296/2006 ( Finanziaria 2007), il quale testualmente dispone che: "il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società' con capitale, interamente versato pari o superiore all' importo che sarà determinato con DPCM, di concerto.....entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"

Il DPCM predetto ha fissato tale importo nella misura di 2.000.000 di euro: il capitale di Milano Metropoli spa, interamente versato ammonta a 1. 867.390 euro, inferiore, quindi al limite previsto per definire il numero dei componenti del CDA in cinque.

Inoltre si ricorda che con atto di Consiglio comunale n 89 del 17 novembre 2009, è stato dato mandato al sindaco "affinché nelle assemblee di tutte le società pubbliche partecipate, direttamente o indirettamente da quest' ente, esprima l' indirizzo del socio comune di Cinisello Balsamo all' adeguamento degli atti fondamentali di dette società alle norme previste dalla legge 206/06 e di indicare nel numero di 3 i componenti del consiglio di amministrazione delle società/enti/ aziende anche se il loro capitale sociale è superiore a 2 milioni di euro."

Anche in riferimento al compenso dei membri del CDA, lo stesso compenso è fissato nei limiti massimi previsti dall'art. 1, comma 725 della normativa sopra richiamata con cui si prevede che "il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione non può essere superiore, per il presidente all'80%, e per i componenti del consiglio d'amministrazione al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'art. 82, d.lgs. 267/00.

**Il Dirigente del Settore  
risorse finanziarie ed aziende partecipate  
F.to Dott.ssa Roberta Pazzi**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che in data 19/12/2011, con l'acquisto delle quote societarie detenute dai soci privati da parte della Provincia di Milano, la società Milano Metropoli S.p.A. è diventata a capitale interamente pubblico.

Evidenziato che a completamento dell'iter di trasformazione, nella seduta del 20/01/2012 l'Amministratore Delegato della Società ha dato atto dell'avvenuta predisposizione della bozza di nuovo Statuto societario, al fine di procedere alla opportuna convocazione dell'assemblea per la sua approvazione, fissata per il 20/02 p.v.

Rilevato che l'ampia e approfondita modificazione dello Statuto si rende necessaria al fine di perseguire l'obiettivo condiviso dai Soci di Milano Metropoli Spa di renderla una società strumentale alle finalità dei soci pubblici, come meglio indicato nelle sedute societarie.

Rilevato, altresì, che la suddetta revisione promossa dalla Provincia di Milano, socio di maggioranza, in accordo con gli altri soci pubblici e il Consiglio di Amministrazione della società, si attiene al rispetto dei seguenti principali criteri e principi:

- il capitale sociale interamente pubblico e strumentale alle finalità dei soci pubblici, il vincolo di operare solo a favore dei soci.
- ridefinizione dell'oggetto sociale, specificando le attività, eliminando ogni riferimento ad interventi diretti a favore delle imprese e introducendo delle competenze in materia di turismo;
- introduzione del controllo analogo sulla società da parte dei soci.

Rilevato pertanto che una parte delle modifiche statutarie si rende necessaria al fine di recepire le norme relative alle società strumentali e agli affidamenti di servizi in house, in particolare le prescrizioni previste dall'art. 13 del DL 4/7/2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4.8.2006 n. 248.

Rilevato che con l'adozione del nuovo statuto, Milano Metropoli S.p.A. viene trasformata in società strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali dei suoi soci pubblici e, non svolgendo un servizio pubblico locale a rilevanza economica, non deve sottostare alla verifica di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del DL 138/2011 convertito in legge con modificazioni n. 148/2011;

Attesa la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del T.U. 267/2000.

Visti i rilievi contenuti nel parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000, espressi anche nella relazione allegata alla presente Deliberazione.

Atteso che il presente atto, non comportando alcuna spesa né una minore entrata, non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000, come attestato dal Dirigente del Settore risorse economiche finanziarie e aziende partecipate

Con voti

### DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto **favorevole** all'approvazione del testo dello Statuto della società denominata "Agenzia di Sviluppo Milano Metropoli S.p.A." in forma abbreviata "MiMet S.p.A.", che consta di 24 articoli e che si allega alla presente sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, in sede di assemblea straordinaria, convocata per la data del **1° marzo 2012 nel rispetto dell'art. 1 comma 729 legge 296/2006**;
2. di dare atto che, con l'adozione del presente statuto, sarà completata la trasformazione della società "Agenzia di sviluppo Milano Metropoli S.p.A." in società strumentale per il raggiungimento dei fini istituzionali dei soci pubblici, ai sensi dell'art. 13 del DL 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4.8.2006 n. 248;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore risorse economiche finanziarie e aziende partecipate ad adottare tutti gli atti che si rendessero necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Il Presidente  
F.to GIUSEPPE SACCO

Il Segretario Generale  
F.to ANTONIO D'ARRIGO

---

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

\_\_28/02/2012\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_28/02/2012\_\_

Il Segretario Generale  
**F.to ANTONIO D'ARRIGO**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, \_\_10/03/2012\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

Pubblicata all'Albo Pretorio

dal \_\_28/02/2012\_\_ al \_\_14/03/2012\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario Generale